

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 14
(Pubblicata nel BUR n. 80 suppl. del 01/06/2001)

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003”

... omissis

Art. 32

(Integrazione della legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)

L’articolo 9 della legge Regionale 28 gennaio 1998 n. 7, così come integrato e modificato dall’art. 11 dell’articolo 11 della legge Regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 35, è sostituito dal seguente:

“ART. 9

1. 1. 1. Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico.
2. 2. 2. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri.
3. 3. 3. La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.
4. 4. 4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l’autorizzazione in sanatoria, prevista dall’art. 12, con conseguente legittimazione dell’occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l’avente diritto ai sensi dell’art. 9 della stessa L. 1766/1927 versi al Comune il valore dell’area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta Regionale. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico tale superficie può essere aumentata.
5. 5. 5. Per l’autorizzazione Regionale all’alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento urbanistico l’assegnazione a categoria di cui all’art. 11 della L. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all’atto di autorizzazione.
6. 6. 6. La Giunta Regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 al Comune interessato.

7. 7. 7. Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta Regionale sotto la condizione sospensiva della definizione della procedura di sdmanializzazione sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono secondo le previsioni della presente legge.”